Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 ottobre 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1956.
Scioglimento del Consiglio comunale di Tivoli (Roma). Pag. 3680

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1956.
Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'Economia montana e delle foreste e della Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55 e 1955-56 Pag. 3681

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1956.
Estensione della lista delle merci importabili con regolamento valutario previsto dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 Pag. 3681

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.
Classificazione tra le provinciali di tre strade, in provincia di Brindisi Pag. 3682

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.
Classificazione tra le provinciali di due tronchi della strada Todi-Orte, in provincia di Terni . . . Pag. 3682

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.
Classificazione tra le provinciali di sette strade, in provincia di Forlì . . . . Pag. 3683

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale delle calzature », in Vigevano . Pag. 3683

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1956.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il corso Garibaldi e terreni antistanti, sita nell'ambito del comune di Castellammare di Stabia. Pag. 3683

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 28 settembre 1956.
Revoca dell'ordinanza di polizia veterinaria 13 febbraio 1953 concernente il divieto di importazione di animali e carni da Paesi europei Pag. 3684

Avviso di rettifica (legge 27 luglio 1956, n. 768) Pag. 3684

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti: Ruoli di anzianità del personale della Corte dei conti . . . . . Pag. 3685

Ministero dei lavori pubblici:
Esito di ricorso . . . . . Pag. 3685
Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata . . . . Pag. 3685

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . Pag. 3685

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 3685

Ministero della difesa-Aeronautica: Esito di ricorso. Pag. 3685

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 3685

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio idrico di Naz e dintorni », con sede nel comune di Naz-Sciaves (Bolzano) e nomina della deputazione provvisoria . Pag. 3686
Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Costermano, con sede nel comune di Costermano (Verona) . Pag. 3686
Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario di Dolcé, con sede nel comune di Dolcé (Verona) . . . . Pag. 3686

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Cesare Ventura - Benevento - addetto agli autoservizi urbani di quella città. Pag. 3686

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra miticultori e ostricultori « C.O.M.I.O.S. », con sede in Taranto . Pag. 3686

Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca . . . . Pag. 3686

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario presso il Consiglio di Stato, indetto con decreto 21 settembre 1955 Pag. 3687

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Roma e Venezia . . . Pag. 3687

Ministero dell'interno: Concorso per esami a quarantuno posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova. Pag. 3687

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per il conferimento di duecentodue assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni . . . . Pag. 3690

Ministero delle finanze: Avviso relativo al concorso di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954. Pag. 3691

Prefettura di Milano: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano al 30 novembre 1955. Pag. 3691

Prefettura di Cremona: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1955. Pag. 3691

Prefettura di Enna: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Enna . . . . . . Pag. 3692

Prefettura di Vercelli: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bilella . . . . Pag. 3692

Prefettura di Piacenza: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1955. Pag. 3692

Prefettura di Terni: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1954 . Pag. 3693

Prefettura di Parma: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma . . . . Pag. 3693

Prefettura di Reggio Emilia: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia . . Pag. 3693

Prefettura di Caltanissetta: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta . . . . . . Pag. 3693

Prefettura di Forlì:
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1954 . . . . Pag. 3694

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì. Pag. 3694

Prefettura di Pistoia: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia . . . . Pag. 3694

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di Tivoli (Roma).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Tivoli (Roma) — costituito, per legge, di 30 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da due gruppi contrapposti di consiglieri, di pari consistenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 22 giugno 1956, nessuno dei consiglieri conseguì la maggioranza di voti prescritta dall'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, per la nomina del sindaco, mentre nella seduta di seconda convocazione — tenutasi nei giorni 30 giugno e 6 luglio — non potè essere effettuata alcuna votazione essendo venuto meno, per l'allontanamento di parte dei consiglieri al momento di votare, il numero legale previsto dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il Prefetto di Roma dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le riunioni, fissate per il 14 e 16 luglio, andarono deserte per mancanza del prescritto numero legale, talchè si rese impossibile procedere all'elezione del sindaco e, in conseguenza — per il disposto dell'art. 4, secondo comma, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 — a quella della Giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 18 luglio 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Tivoli di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 24 agosto 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Tivoli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del predetto Comune, nella persona del dott. Giovanni Paternò, funzionario di prefettura.

Roma, addì 12 settembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Tivoli (Roma) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 agosto 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Tivoli (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Paternò, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(4837)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'Economia montana e delle foreste e della Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55 e 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale per l'applicazione delle suddette norme, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per il tesoro in data 20 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1955 al registro n. 1, foglio n. 392, con il quale il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'Economia montana e delle foreste e dell'Azienda di stato per le foreste demaniali è stato determinato per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55, in 514 unità;

Riconosciuta la necessità di aumentare il contingente dei salariati alle dipendenze della predetta Direzione generale nel numero di 165 unità;

Vista la lettera del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato in data 20 ottobre 1955, Protocollo n. 113529/126999, con la quale il precitato Dicastero ha aderito al contingente di n. 165 unità in aggiunta alle 514 già concesse, di salariati temporanei dello Stato di cui al decreto suddetto;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'Economia montana e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53, 1953-54 e 1954-55 determinato in 514, è aumentato di 165 unità per complessive 679 unità così ripartite:

operai specializzati: 40% = 272;
operai qualificati e comuni: 407.

Art. 2.

Il contingente predetto di 679 unità di salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'Economia montana e delle foreste e della Direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui all'art. 1 del presente decreto, è confermato per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1956
Registro n. 10, foglio n. 81

(4876)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1956.

Estensione della lista delle merci importabili con regolamento valutario previsto dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 422, che approva la nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge n. 852, del 26 settembre 1955, recante le nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, concernente determinazioni delle valute estere di cui all'ar-

ticolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 1955, n. 174;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, recante nuove norme valutarie e riguardante l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1956, articolo unico e l'annessa Tabella « A Import », concernenti l'importazione di merci con il regolamento valutario previsto dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

Ritenuta la necessità di includere nella Tabella « A Import » annessa al citato decreto Ministeriale 29 marzo 1956, gli oli minerali lubrificanti compresi nella voce doganale 271-*b*-5-*beta* e non previsti dalla Tabella medesima;

Decreta:

La voce doganale 271-*b*-ex 5 — lubrificanti aventi le seguenti caratteristiche: indice di viscosità (V.I.) superiore a 105°; punto di congelamento inferiore a —25° C; punto di infiammabilità (P.M.) superiore a 200° C — inclusa nella Tabella « A Import » annessa al decreto Ministeriale 29 marzo 1956, è modificata come segue:

271-*b*-5-*beta* — oli lubrificanti altri

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 agosto 1956

Il Ministro per il commercio estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(4878)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.

Classificazione tra le provinciali di tre strade, in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 28 giugno 1955, numero 48/50, con la quale l'Amministrazione provinciale di Brindisi ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

da San Pietro Vernotico a Lido San Gennaro;
da San Vito dei Normanni a Specchiolla Mare;
da San Michele Salentino alla provinciale San Vito-Francavilla Fontana;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 maggio 1956, n. 1172;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:
1) da San Pietro Vernotico a Lido San Gennaro;
2) da San Vito dei Normanni a Specchiolla Mare;
3) da San Michele Salentino alla provinciale San Vito-Francavilla Fontana;
in provincia di Brindisi, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1956

p. *Il Ministro*: CARON

(4857)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.

Classificazione tra le provinciali di due tronchi della strada Todi-Orte, in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 6 settembre 1954, numero 805, con la quale l'Amministrazione provinciale di Terni ha chiesto la classificazione tra le provinciali dei seguenti tronchi della strada Todi-Orte:
1) dal fosso Chiugena al bivio Amerina;
2) da Alviano a fosso Grande;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 maggio 1956, n. 1174;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

I tronchi della strada Todi-Orte:
1) dal fosso Chiugena al bivio Amerina;
2) da Alviano a fosso Grande;
in provincia di Terni, sono classificati provinciali ed inclusi nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1956

p. *Il Ministro*: CARON

(4882)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.

Classificazione tra le provinciali di sette strade, in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1955, n. 18212, con la quale l'Amministrazione provinciale di Forlì ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) denominata Cellaimo dalla statale n. 9 Emilia presso Forlimpopoli a Bertinoro;

2) dalla provinciale Cesena-Sogliano, in località Badia, per Longiano, Cento, Ronco Freddo, a S. Paola va ad innestarsi nella suddetta provinciale Cesena-Sogliano;

3) da Poggio Berni alla provinciale Sant'Arcangelo;

4) da Torriana all'innesto con la provinciale Sant'Arcangelo, in località Casette;

5) da San Clemente alla provinciale Riccione-Tavoleto;

6) da Gemmano alla provinciale Conca, in località Osteria Nuova;

7) da Montefiore Conca al bivio San Felice sulla provinciale Riccio-Tavoleto.

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 maggio 1956, n. 1139;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) denominata Cellaimo dalla statale n. 9 Emilia presso Forlimpopoli a Bertinoro;

2) dalla provinciale Cesena-Sogliano, in località Badia, per Longiano, Cento, Ronco Freddo, a S. Paola va ad innestarsi nella suddetta provinciale Cesena-Sogliano;

3) da Poggio Berni alla provinciale Sant'Arcangelo;

4) da Torriana all'innesto con la provinciale Sant'Arcangelo, in località Casette;

5) da San Clemente alla provinciale Riccione-Tavoleto;

6) da Gemmano alla provinciale Conca, in località Osteria Nuova;

7) da Montefiore Conca al bivio San Felice, sulla provinciale Riccione-Tavoletto;

in provincia di Forlì, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1956

p. *Il Ministro*: CARON

(4858)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1956.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale delle calzature », in Vigevano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali, dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale delle calzature » che avrà luogo a Vigevano dal 5 al 14 gennaio 1957 godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 1° settembre 1956

Il Ministro: CORTESE

(4879)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il corso Garibaldi e terreni antistanti, sita nell'ambito del comune di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 maggio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il corso Garibaldi e terreni antistanti, sita nell'ambito del comune di Castellammare di Stabia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Castellammare di Stabia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la veduta del golfo di Napoli e del Vesuvio;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castellammare di Stabia, così delimitata: in lunghezza, dal largo Principe Umberto (Villa comunale) fino al rivolo di ponte San Marco, ed in larghezza dall'allineamento delle case prospicienti il corso Garibaldi al mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Castellammare di Stabia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 settembre 1956

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TERRANOVA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale della 7ª seduta

L'anno 1954, addì 3 del mese di maggio alle ore 11, in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania di Napoli, nel Palazzo Reale di Napoli, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

(*Omissis*).

CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli) Corso Garibaldi vincolo terreni a valle.

(*Omissis*).

Terminata la discussione degli argomenti riguardanti il comune di Napoli la Commissione si occupa delle questioni relative ad alcuni Comuni della provincia. L'ing. Rusconi riferisce che la tempestiva segnalazione fatta dall'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Castellammare di Stabia ed il pronto intervento della Soprintendenza sono valsi a far sospendere la vendita a privati di un tratto di suolo demaniale, antistante il corso Garibaldi a Castellammare di Stabia, su cui si intende costruire. Detto suolo, che una volta faceva parte del vasto arenile, fu colmato e sistemato successivamente a viale alberato: lungo questo viale e dal lungomare è possibile ammirare l'incantevole veduta del golfo di Napoli e del Vesuvio che vi fa da sfondo.

Ritenuto che la località, per il suo rilevante interesse panoramico deve essere protetta l'ing. Rusconi propone di vincolare, ai sensi del comma quarto, art. 1, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutto il tratto di terreno antistante il giardino pubblico al corso Garibaldi, dal rivo San Marco fino a piazza Umberto.

La Commissione pertanto, all'unanimità, compreso il vice sindaco ing. Senise ed il rappresentante dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Castellammare di Stabia, esprime il parere che si debba sottoporre a vincolo ai sensi del comma quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutto il lungomare Garibaldi di Castellammare di Stabia, considerato come un punto di vista, accessibile al pubblico, dal quale è possibile godere il meraviglioso panorama rappresentato dalla veduta del golfo di Napoli e del Vesuvio e ritiene che il vincolo debba essere esteso in lunghezza del suolo, antistante il giardino pubblico fino al rivo San Marco ed, in profondità, dall'allineamento delle case prospicienti il corso Garibaldi al mare, come da allegata planimetria.

(*Omissis*).

(4839)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 28 settembre 1956.

Revoca dell'ordinanza di polizia veterinaria 13 febbraio 1953 concernente il divieto di importazione di animali e carni da Paesi europei.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista l'ordinanza di polizia veterinaria 13 febbraio 1953, con la quale veniva vietata, agli effetti della profilassi dell'afta epizootica, l'importazione dei ruminanti, dei suini e delle loro carni fresche, refrigerate e congelate dai Paesi europei, eccettuate l'Inghilterra, l'Irlanda, la Jugoslavia, l'Olanda e la Svezia;

Viste le successive ordinanze, con le quali veniva revocato il divieto, sancito con il provvedimento succitato, nei confronti dell'Austria, del Belgio, della Francia, della Germania Occidentale, del Lussemburgo, della Norvegia, del Portogallo, della Romania, della Spagna e dell'Ungheria;

Viste le comunicazioni ufficiali dalle quali risulta che le condizioni sanitarie del bestiame nei riguardi della suddetta infezione sono da considerarsi attualmente favorevoli nei rimanenti Paesi europei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

E' revocata, ad ogni effetto, l'ordinanza di polizia veterinaria 13 febbraio 1953, concernente il divieto di importazione da Paesi europei, ai fini della profilassi dell'afta epizootica, dei ruminanti, dei suini e delle loro carni fresche, refrigerate e congelate.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 28 settembre 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4877)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 27 luglio 1956, n. 768 « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 », pubblicata nel « supplemento ordinario » n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1956, n. 190, alla pagina 35, prima colonna, alla voce del capitolo n. 4, prima e seconda linea, in luogo di « al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale » leggasi « agli impiegati ed agenti di ruolo degli organi periferici

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI

Ruoli di anzianità del personale della Corte dei conti
(situazione al 1° gennaio 1956)

A norma dell'art. 21 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, si dà avviso che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale, secondo la situazione esistente al 1° gennaio 1956.

Gli eventuali reclami intesi ad ottenere rettifiche della posizione di anzianità, dovranno essere presentati al presidente della Corte dei conti nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4862)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1956, si dispone l'accoglimento del ricorso straordinario in data 3 dicembre 1953 presentato dal sindaco del comune di Reggio Calabria avverso il decreto 13 giugno 1953, n. 2244, emesso dal Ministero dei lavori pubblici, ed è quindi annullato tale decreto con il quale fu riconosciuto il trasferimento in proprietà all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria, di parte del patrimonio immobiliare già amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria.

(4685)

Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9274 in data 27 settembre 1956, il sig. Augusto Pagnanelli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata.

Con lo stesso decreto il sig. Mario Marconi è stato nominato vice presidente dell'Ente medesimo.

(4755)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1956

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	640,437
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,525
1 Corona norvegese	87,54
1 Corona svedese	121,075
1 Fiorino olandese	164,625
1 Franco belga	12,554
100 Franchi francesi	178,015
1 Franco svizzero acc.	143,065
1 Lira sterlina	1749,75
1 Marco germanico	149,455

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1956, registro n. 38, foglio n. 69, è stato accolto il ricorso del sig. Barretta Raffaele contro la sua mancata assunzione, quale applicato di segreteria supplente, presso la Scuola media di Morcone.

(4847)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1956 al registro n. 10 Difesa-Aeronautica, foglio n. 335, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 22 dicembre 1954 dall'ex avventizio di 3ª categoria Mastrocinque Francesco, contro il provvedimento di licenziamento adottato dal Ministero della difesa-Aeronautica col dispaccio n. 42712 del 26 giugno 1954, per avere l'interessato superato il sessantacinquesimo anno di età.

(4686)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma Tosco-Laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156 per i terreni siti in agro del comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto) di complessivi ettari 222.41.51, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2878 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 5) nei confronti della ditta BARZELLOTTI Dino fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale, è determinata in L. 26.337.676 (lire ventiseimilionitrecentotrentasettemilaseicentosettantasei) da corrispondersi parte in contanti e parte in titoli di Stato, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156. I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 26 agosto 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione, senza opposizione per le rettifiche di eventuali errori materiali, sarà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto) di complessivi ettari 23.32.20, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4402 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 9) nei confronti della ditta VINCENT Nancy-Pauline e VINCENT Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale, è determinata in lire 1.809.622 (lire unmilioneottocentonovemilaseicentoventidue), da corrispondersi parte in contanti e parte in titoli di Stato, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156. I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 23 febbraio 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione, senza opposizioni per le rettifiche di eventuali errori materiali, sarà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto) di complessivi ettari 63.49.07, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2920 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta VINCENT Nancy-Pauline e VINCENT Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale, è determinata in lire 3.837.839 (lire tremilioniottocentotrentasettemilaottocentotrentanove), da corrispondersi parte in contanti e parte in titoli di Stato, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo della legge 15 marzo 1956, n. 156. I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 23 febbraio 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione, senza opposizioni per le rettifiche di eventuali errori materiali, sarà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4863)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio idrico di Naz e dintorni », con sede nel comune di Naz-Sciaves (Bolzano) e nomina della deputazione provvisoria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1956, registro n. 22, foglio n. 112, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio idrico di Naz e dintorni », con sede nel comune di Naz-Sciaves (Bolzano), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Baumgartner Giuseppe « Strasser », presidente;

Auer Giacomo, vice presidente;

Lutz dott. Volker, Pichler Andrea, Huber Giovanni, Michaeler Francesco, Ueberbacher Giovanni, Tauber Giovanni, membri.

(4864)

Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Costermano, con sede nel comune di Costermano (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 38641, in data 27 settembre 1956 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di ripartizione delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Costermano, con sede nel comune di Costermano (Verona), deliberato dalla assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 25 settembre 1955.

(4865)

Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario di Dolcé, con sede nel comune di Dolcé (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 38642 in data 27 settembre 1956, è stato approvato a termini degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di riparto delle spese delle opere d'interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario di Dolcé, con sede nel comune di Dolcé (Verona), deliberato dall'assemblea generale degli utenti nella seduta del 4 marzo 1956.

(4866)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Cesare Ventura - Benevento - addetto agli autoservizi urbani di quella città.

Con decreto in data 28 giugno 1956 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti è stato approvato, ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e della legge 1° agosto 1941, n. 1063, lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Cesare Ventura - Benevento - addetto agli autoservizi urbani di quella città.

(4817)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro fra miticultori e ostricultori « C.O.M.I.O.S. », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 settembre 1956, i poteri conferiti al professore Leonardo Paradiso, commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro fra miticultori e ostricultori « C.O.M.I.O.S. », con sede in Taranto, sono stati prorogati dal 31 agosto al 31 dicembre 1956.

(4818)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 8909-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano 28 luglio 1935, n. 1772-R-Gab. con cui al sig. Zihl Antonio nato a Campo di Trens il 31 agosto 1877, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Zilli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 giugno 1956 dal sig. Zilli Carlo, nipote del predetto, nato il 14 aprile 1933 a Campo di Trens, in atto residente a Campo di Trens;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223-Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 28 luglio 1935, numero 1772-R-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Zilli Carlo nato a Campo di Trens il 14 aprile 1933, viene ripristinato nella forma tedesca di Zihl.

Il sindaco del comune di Campo di Trens provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 settembre 1956

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(4616)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario presso il Consiglio di Stato, indetto con decreto 21 settembre 1955.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile successivo al registro n. 5, foglio n. 31, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto 21 settembre 1955;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di sottoporre i candidati all'esame orale facoltativo di lingue straniere, di integrare la Commissione stessa con la nomina di due professori di dette lingue;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, viene integrata — per gli esami orali del concorso stesso — con i seguenti componenti:

1) Ferrara prof. Giangiacomo, docente di lingua tedesca nell'Università internazionale degli studi sociali, in Roma;

2) Landini prof. Armando, docente di lingua francese nell'Università internazionale degli studi sociali, in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1956

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1956
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 31. — TEMPESTA

(4867)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Roma e Venezia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 28 aprile-27 luglio 1955, con la quale furono annullati gli atti dei concorsi per titoli per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Roma e Venezia, nonchè i provvedimenti prefettizi di nomina dei vincitori dei concorsi medesimi;

Ritenuto che, in esecuzione dell'accennata decisione, gli atti debbono essere sottoposti al riesame della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto Alto commissariale in data 23 aprile 1952, n. 20421.2/8122;

Considerato che sopravvenute circostanze rendono necessaria la sostituzione del dott. Nicolò Consoli, ispettore generale medico e del dott. Antonino D'Anneo, primo segretario dell'Amministrazione civile dell'interno, rispettivamente componente e segretario della Commissione medesima, il primo perchè collocato a riposo ed il secondo perchè presta servizio in altra sede;

Visti gli articoli 9, 32 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione dei dottori Nicolò Consoli ed Antonino D'Anneo sono nominati rispettivamente componente e segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi di cui alle premesse l'ispettore generale medico dott. Vittorio Pandolfini ed il direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno dott. Riccardo Della Gatta.

La Commissione stessa è investita del riesame degli atti del concorso sopraindicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, nell'albo delle prefetture interessate.

Roma, addì 2 ottobre 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4897)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a quarantuno posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227, con la quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di pubblica sicurezza di gruppo *C* e subalterno;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di quarantuno posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, di cui quindici posti sono riservati al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli speciali transitori dipendente dall'Amministrazione dello Stato, che sia in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°:

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni di guerra 1940-45;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che siano incorsi in una delle cause di esclusione stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 40:

g) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 409;

h) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 45:

i) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, a norma delle disposizioni in vigore;

l) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio, a norma della legge 11 luglio 1950, n. 539.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Il limite massimo di età è infine elevato:

m) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati;

n) di un altro anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *m*) si cumula con quella di cui alla lettera *n*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni.

L'elevazione di cui alle lettere da *g*) a *l*) assorbe ogni altra elevazione del limite massimo di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati dello Stato;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni trenta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nei territori di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento e alla Questura di Aosta.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso;

3) essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il titolo di studio.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, ed eventualmente le prove facoltative che il candidato intenda sostenere, a norma dell'art. 10 del presente decreto (stenografia e lingua straniera: francese, inglese o tedesco).

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Non è richiesta la legalizzazione della firma del segretario comunale.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), entro il termine perentorio di giorni venti — che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito — i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487, del giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi del territorio di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal Prefetto di Roma se residenti all'estero;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengono alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) diploma originale di cui all'art. 2, lettera *A*), o copia notarile autenticata in carta da bollo da L. 200 legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare in carta da bollo da L. 100, il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'interno o da altri Ministeri, abbiano ivi presentati il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ad esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal preside o dal direttore dell'Istituto presso il quale il titolo fu conseguito;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza di cui al precedente art. 4;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e, nel secondo caso, dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

d) certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 100; per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto. I concorrenti che si trovano alle armi possono produrre, in luogo del documento di cui alla lettera *g*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti alle lettere *a*), *f*) e *g*) del presente articolo.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del presente articolo, sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto, attestante la buona condotta e la idoneità fisica. Tale disposizione non è applicabile alle guardie in servizio temporaneo di polizia (aggiunte).

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) *e*) ed *f*) del precedente art. 5, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

Le domande ed i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4, saranno considerati privi di efficacia, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 5 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno, salvo quanto previsto per il titolo di studio dalla lettera *a*) dell'art. 5.

Art. 9.

L'espulsione del candidato, dopo la dettatura del tema durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Con decreto del Ministro potrà essere disposta l'esclusione dal concorso, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti

Prove scritte:

1) nozioni generali di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozione di storia civile d'Italia dal 1815 e di geografia fisica e politica d'Europa;

3) prova pratica di dattilografia.

Prove orali:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) nozioni circa l'ordinamento degli archivi amministrativi;

3) nozioni generali di diritto penale; testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento.

La prova scritta di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo da fissarsi di volta in volta dalla Commissione, di uno scritto a caratteri di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) lingua straniera (francese, inglese, tedesco).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 28/quarantesimi nelle prove scritte e non meno di 24/quarantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 24/quarantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente la prova di stenografia o quella di una lingua straniera, e sempre che abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale, può essere attribuito un maggior punteggio fino ad 8/quarantesimi e, per entrambe le prove, fino a 12/quarantesimi.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti attribuiti per le prove facoltative.

Il candidato che intenda sostenere la prova facoltativa di lingua straniera e di stenografia dovrà farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione.

Per il giudizio sulle prove facoltative alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova con voto consultivo.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La graduatoria dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra o per servizio, nonchè a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e categorie assimilate.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti di pubblica sicurezza in prova.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni in difetto decadranno dalla nomina.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado tredicesimo oltre l'aggiunta di famiglia e gli altri assegni previsti dalle disposizioni in vigore.

Il direttore capo della Divisione del personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1956

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1956
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 385

(4869)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di duecentodue assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni

E' aperto il concorso per il conferimento di duecentodue assegni vitalizi (ex-Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1957.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato nè spetti più l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di Enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa

a) impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione, purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio, e precisamente:

1) orfani minorenni;

2) orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali: le orfane soltanto se nubili o vedove;

3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età;

d) genitori di defunti impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1956 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia, 93, Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita; qualora trattisi di orfani, il certificato deve contenere l'indicazione della paternità e della maternità;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani; di ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

lo stato civile;

la professione;
la condizione economica;
lo stipendio o il salario;
la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di Enti pubblici;

3) stato di servizio dell'impiegato;

4) certificato dell'Ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

dagli ex impiegati: a) il decreto di cessazione dal servizio; b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove: a) l'estratto dell'atto di matrimonio; b) l'estratto dell'atto di morte del marito; c) il certificato di conservata vedovanza; d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità per una volta tanto; e) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente; f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni, oppure i certificati con l'indicazione della paternità e della maternità;

dagli orfani: a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; b) l'estratto dell'atto di morte del padre; c) l'estratto dell'atto di morte della madre; d) se donne, il certificato di stato libero; e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione all'impiegato o alla sua vedova oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenenti tali attestazioni; f) trattandosi di orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; g) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro; h) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito;

dai genitori: a) l'estratto dell'atto di matrimonio; b) l'estratto dell'atto di nascita e quello di morte dell'impiegato; c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova; d) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 3 ottobre 1956

Il presidente: Gregorio NOTARIANNI

(4896)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo al concorso di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2, al Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze pubblica in data 22 settembre 1956, il decreto Ministeriale 19 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1956 (registro n. 19, foglio n. 165) che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantadue posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

(4898)

PREFETTURA DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. S/8176 Div. 3/1 del 30 dicembre 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso a due posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1955;

Visto il decreto prefettizio n. S/4164 Div. 3/1, con cui è stato stralciato dal bando di concorso il posto relativo al Consorzio vigilanza igienica e profilassi di Parabiago ed Uniti;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 10 giugno 1955, con il quale è stata demandata ai prefetti la costituzione delle Commissioni giudicatrici per concorsi sanitari;

Vista la designazione in data 18 giugno 1956 del comune di Cinisello Balsamo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Cinisello Balsamo vacante al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:
Villa dott. Dionisio, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Muccio dott. Giorgio, medico provinciale;
Giovanardi prof. Augusto, direttore Istituto di igiene dell'Università di Milano;
Gandellini prof. Aldo, primario medico dell'Ospedale civile di Legnano;
Scaglione dott. Calcedonio, ufficiale sanitario di Monza.

Segretario:
Milone dott. Antonino, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Milano, addì 26 giugno 1956

Il prefetto: LIUTI

(4872)

PREFETTURA DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il precedente decreto n. 5335, in data 31 gennaio 1956, con il quale è stato bandito il pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1955;

Viste le disposizioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44, lettera c), del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Fraenza dott. Pasquale, vice prefetto-vicario.

Componenti:
Nucciotti dott. Leonello, medico provinciale;
Calzolari prof. Torquato, primario chirurgo degli Istituti ospedalieri di Cremona;

Ferrari prof. Maurizio, primario medico dell'Ospedale di Casalmaggiore;
Mazza dott. Giulio, medico condotto.

Segretario:
Perticone dott. Saverio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Cremona, addì 4 settembre 1956

Il prefetto: DAL CORTIVO

(4564)

PREFETTURA DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Enna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto n. 1030/3ª-San. in data 15 aprile 1954, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto di Regalbuto;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei veterinari e del comune di Regalbuto, in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto di Regalbuto è costituita come appresso:

Presidente:
Gisiano dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:
Cardinale Ciccotti dott. Ettore, veterinario provinciale;
Mirri prof. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Mantovani dott. Giovanni, docente in clinica medica veterinaria;
Pasquale dott. Bonomo, veterinario condotto.

Segretario:
Pivetti dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Enna.

Enna, addì 20 settembre 1956

p. *Il prefetto:* GISIANO

(4600)

PREFETTURA DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Biella

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che modificano i precedenti articoli;
Visto il proprio decreto pari numero in data 4 luglio 1956, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Biella;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Biella, è costituita come appresso:

Presidente:
Barbato dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Azzi prof. dott. Azzo, docente di igiene dell'Università di Torino;
Zancan prof. dott. Bernardo, docente di clinica medica nell'Università di Torino e primario medico dell'Ospedale maggiore di Vercelli;
Battiati dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Vercelli;
Balzar dott. Massimo, medico provinciale di Vercelli.

Segretario:
Mancini dott. Giuseppe, funzionario della prefettura di Vercelli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli presso la Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Vercelli.

Vercelli, addì 8 settembre 1956

Il prefetto: MALINVERNO

(4620)

PREFETTURA DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduti i precedenti decreti n. 4837 e n. 9189, rispettivamente del 30 dicembre 1955 e 16 marzo 1956, relativi al bando del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 54 del predetto regolamento;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza, alla data del 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Martinelli dott. Nicola, vice prefetto vicario.

Componenti:
Raffo dott. Stefano, medico provinciale;
Maini dott. Vincenzo, libero esercente specializzato in ostetricia;
D'Angelo dott. Stelio, libero esercente specializzato in ostetricia, designato dal Collegio delle ostetriche,
Morini Amalia, ostetrica condotta, scelta su terna proposta dai Comuni interessati.

Segretario:
Giucastro dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Piacenza.

Piacenza, addì 19 settembre 1956

Il prefetto: OTTAVIANO

(4601)

PREFETTURA DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1955, n. 6580, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1954, è costituita come segue:

Presidente:

Fusco avv. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale;

Madruzza prof. dott. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Gilardino dott. Ernesto, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Terni;

Cagnoni Luisa, ostetrica condotta.

Segretario:

Juliani dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori, presso la prefettura di Terni, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Terni, addì 26 settembre 1956

Il prefetto: CIGLIESE

(4761)

PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 21650 in data 8 agosto 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954;

Visto il decreto prefettizio n. 21651, di uguale data, con il quale è stata assegnata la condotta medica di Calestano al concorrente dott. Aldo Pietrantonio;

Visto la nota in data 7 settembre 1956, con la quale il predetto sanitario ha rinunziato alla titolarità della condotta medica di che trattasi;

Considerato che per la condotta non accettata deve procedersi alla nomina di un altro concorrente che ne abbia diritto;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Benecchi Dante è designato a ricoprire la condotta medica di Calestano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 27 settembre 1956

p. *Il prefetto*: CASALES

(4874)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto n. 46291-*bis* in data 10 settembre 1956, con cui sono state attribuite alle vincitrici del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria le condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Preso atto della lettera in data 22 settembre 1956, con la quale il sindaco di Vezzano sul Crostolo informa che l'ostetrica Da Pra Ida, vincitrice della condotta ostetrica del Comune medesimo ha rinunciato al posto attribuitole;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta rimasta vacante alla candidata che segue in graduatoria, tenendo presenti le preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Grisendi Ivanna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Vezzano sul Crostolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 27 settembre 1956

Il prefetto: ERRICHELLI

(4875)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 18665, in data 4 maggio 1956, con cui il dott. Giannuzzo Emanuele è stato nominato, a seguito di pubblico concorso, ufficiale sanitario del comune di Santa Caterina;

Vista la nota n. 3502, in data 10 settembre 1956, con cui il comune di Santa Caterina trasmette, pel seguito di competenza, le dimissioni del predetto dott. Giannuzzo Emanuele da ufficiale sanitario del Comune predetto, per assunzione di servizio presso l'Ufficio provinciale sanitario di Pavia;

Ritenuto di dovere accettare le dimissioni del dott. Giannuzzo Emanuele e procedere alla nomina del successivo graduato;

Visto il decreto n. 8672 del 7 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 23 aprile 1956, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pel conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1952 nei comuni di Mazzarino, Sommatino, Riesi, Delia e Santa Caterina, nella quale graduatoria, sesto classificato è il dott. Riggio Silvestro fu Vito;

Vista la istanza del candidato suddetto e la indicazione delle sedi richieste, tra le quali è quella di Santa Caterina;

Visto l'art. 24 del regolamento per concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Giannuzzo Emanuele da ufficiale sanitario di Santa Caterina.

Il dott. Riggio Silvestro fu Vito è nominato ufficiale sanitario del Comune suddetto.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », in quella della Repubblica e, per otto giorni, nell'albo della Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 18 settembre 1956

Il prefetto: CALANDRA

(4850)

PREFETTURA DI FORLI'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 7593-Div. 3ª del 7 marzo 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1954;

Visti gli articoli 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 12 del sopracitato decreto Presidenziale n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1954, indetto col decreto 7 marzo 1955 citato in premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Capasso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Cancellieri dott. Decio, veterinario provinciale;

Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Bologna;

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Bologna;

Sarti dott. Gustavo, veterinario condotto del comune di Forlì.

Segretario:

Savelli dott. Francesco, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Forlì.

Forlì, addì 20 settembre 1956

Il prefetto: CAMERA

(4759)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 13 agosto 1956, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 27417 del 19 marzo 1954;

Visto il proprio decreto di pari numero del 13 agosto 1956, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la rinuncia del dott. Naldoni Pio Roberto per la sede di Canonica-Ciola-Montalbano del comune di Santarcangelo di Romagna;

Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Recchia Francesco è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Canonica-Ciola-Montalbano del comune di Santarcangelo di Romagna.

Forlì, addì 25 settembre 1956

Il prefetto: CAPASSO

(4822)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 9 maggio 1955, n. 9862, col quale veniva bandito, tra l'altro, il concorso ad un posto di veterinario condotto resosi vacante nella Provincia, e precisamente nel comune di Uzzano, nell'anno 1954;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 12 ottobre 1955, n. 340/2/12355, modificato, ai sensi dell'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, con decreto prefettizio 14 novembre 1955, numero 24409;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e riconosciuta la regolarità delle operazioni di concorso;

Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto resosi vacante in provincia di Pistoia nel 1954, nell'ordine sottoindicato:

1. Lotti dott. Luigi	punti	53,718	su 100
2. Matteoni dott. Giancarlo	»	53,208	»
3. Galligani dott. Giorgio	»	52,965	»
4. Santini dott. Alimo	»	51,909	»
5. Cavallini dott. Aldo	»	47,662	»
6. Teglia dott. Primo	»	45,749	»
7. Matteucci dott. Pier Giuseppe	»	45,[illegible]	»
8. Chiti dott. Ivano	»	44,248	»
9. Galli dott. Silvio	»	44,131	»
10. Signorini dott. Celestino	»	44,000	»
11. Rossetti dott. Sergio	»	43,687	»
12. Leardi dott. Sergio	»	41,000	»
13. Corsini dott. Atoma	»	36,937	»
14. Moroni dott. Francesco	»	36,703	»
15. Atzeni dott. Giuseppe	»	35,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè nell'albo pretorio della Prefettura ed in quello del comune di Uzzano.

Pistoia, addì 11 settembre 1956

Il prefetto IODICE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio odierno decreto n. 18387, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto resosi vacante nella provincia di Pistoia nel 1954;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Luigi Lotti, primo classificato nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, è assegnata la condotta veterinaria del comune di Uzzano, per la quale il concorso stesso era stato a suo tempo bandito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè nell'albo pretorio della Prefettura ed in quello del comune di Uzzano.

Pistoia, addì 11 settembre 1956

Il prefetto: IODICE

(4571)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.